

Tribunale di Brescia

Sezione Specializzata in materia di impresa

Il Giudice Designato

- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 12.03.2015;
- rilevato che il secondo comma dell'articolo 2476 c.c. prevede che *“i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione”*;
- ritenuto che, in base alla citata norma, il socio di società a responsabilità limitata ha un vero e proprio diritto soggettivo di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi alla società, incluse le scritture contabili (cfr., *ex plurimis*, Tribunale Milano, 30 novembre 2004);
- ritenuto che il diritto di accesso del socio può altresì inserirsi nel novero dei diritti potestativi poiché il relativo esercizio non è subordinato a limiti specifici, neppure nei termini della ricorrenza di interessi particolari, sicché è possibile ricorrere alla tutela cautelare anche solo per far valere il diritto medesimo (per la tipologia del diritto e l'interpretazione estensiva dell'oggetto del diritto di visione ed estrarre copia vedi giurisprudenza di merito *ex plurimis*: Tribunale di Napoli ord. del 23/03/09, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ord. del 15/6/07. Tribunale di Biella 18/05/05; Tribunale di Civitavecchia ord. del 21/04/04);
- ritenuto altresì che il diritto potestativo dei soci si estenda anche alla possibilità di estrarre copia della documentazione sociale, con il solo limite della buona fede e previo versamento dei relativi costi;
- ritenuto che il Signor AA BB ha fornito prova documentale della propria qualità di socio della società resistente (cfr. visura camerale aggiornata al 10.2.2005 della società X s.r.l. sub



documento n. 2 della produzione di parte ricorrente; peraltro la qualità di socio è provata anche dallo stesso documento n. 6 della produzione di parte resistente recante il verbale dell'assemblea generale dei soci del 16.05.2014 dove si esclude la facoltà di recesso anticipato avanzato dal socio AA BB);

- ritenuto, pertanto che, sulla base della documentazione prodotta agli atti, risulti fondata la richiesta del ricorrente di consultare e di ottenere copia della documentazione fiscale, amministrativa e bancaria della società di cui il ricorrente è socio;

- ritenuto, in particolare, che con richiesta avanzata attraverso comunicazioni via fax del 07.07.2014, 16.09.2014, 15.10.2014 nonché con successiva raccomandata del 23/30.12.2014 ed infine con fax del 15.01.2015 il socio ricorrente abbia reiteratamente chiesto di esercitare il proprio diritto di cui all'articolo 2476, comma 2, c.p.c. in riferimento ai documenti specificamente elencati nelle relative missive;

- ritenuto che tali istanze di consultazione siano rimaste inevase posto che dal documento n. 7 della produzione del ricorrente risulta che alla data del 20.10.2014 l'accesso non era stato ancora consentito né agli atti del resistente è rinvenibile alcun verbale di consegna (né per la specificità dei documenti richiesti tale prova poteva fornirsi oralmente);

- ritenuto che tale diniego non può considerarsi superato dalla generica manifestazione di disponibilità a consentire l'accesso espressa all'udienza del 12.3.2015 da parte della società resistente -costituitasi peraltro solo a detta udienza oltre il termine indicato nel decreto di fissazione- anche in considerazione della necessaria urgenza definitiva sottesa all'azione cautelare;

- ritenuto, pertanto, sussistente il requisito del *fumus boni iuris*, atteso inoltre che la giurisprudenza più recente è incline a qualificare la facoltà di consultazione, variamente prevista dal codice civile in relazione alle diverse tipologie sociali come vero e proprio diritto soggettivo potestativo, legato alla qualità di socio, e quindi strumentale alla tutela degli interessi del socio *uti singulus*, e non dell'interesse sociale;



- ritenuto altresì sussistente il requisito del *periculum in mora*, atteso che il procrastinarsi dell'ingiustificato diniego all'accesso agli atti opposto al socio ricorrente lede il suo diritto di informativa necessario a rendere pieno, effettivo ed efficace l'esercizio del suo potere di controllo in ordine all'intera gestione sociale, ivi inclusa la conseguente possibilità di apprendere e denunciare tempestivamente le eventuali irregolarità che dovessero evidenziarsi all'esito dell'esame della documentazione sociale, rendendo pertanto urgente provvedere in ordine alla condanna cautelare della società a consentire a breve l'effettivo espletamento di tale diritto, essendo evidente che l'attesa necessaria per far valere tale diritto in sede cognitoria ordinaria potrebbe costringere il socio a sopportare le eventuali illegittimità gestionali *medio tempore* compiute (cfr. diffusamente Tribunale di Pavia ord. del 01/10/07);
- ritenuto di dover consentire la consultazione della documentazione contabile, amministrativa e fiscale della società X S.r.l., e comunque di quella indicata alle pagine 3 e 4 del ricorso;
- ritenuto che le spese del presente giudizio debbano seguire il generale principio della soccombenza, venendo liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso r.g. n. 2234/2015 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

- ordina alla società X s.r.l., in persona dell'amministratore pro tempore, di consentire al ricorrente AA BB, anche per mezzo di professionista di sua fiducia, la immediata consultazione, presso la sede sociale o altro luogo dove è custodita la documentazione richiesta, di tutta la propria documentazione contabile, amministrativa e fiscale e comunque dei documenti indicati alle pagine 3-4 del ricorso -nonché l'estrazione di copia dei medesimi previo rimborso da parte del ricorrente delle sole spese vive di riproduzione- e precisamente:
 - verbali delle riunioni tenutesi negli anni 2014-2015 ed annotati nei libri sociali;
 - fatture di vendita e di acquisto relative ai trimestri 2014-2015;
 - copia del registro IVA 2014 e comunque aggiornato fino all'ultima liquidazione;



- copia dei contratti con le agenzie interinali relativi agli anni 2014-2015;
- dettaglio degli stipendi del personale, compresi quelli degli amministratori, relativi ai trimestri 2014-2015;
- dettaglio del mastrino di cassa;
- dettaglio del mastrino delle spese di pubblicità;
- condanna la società convenuta X s.r.l, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, alla refusione delle spese del presente procedimento a favore di AA BB, che si liquidano nella misura di euro 1.000,00 per compensi, euro 595,40 per spese vive, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Si comunichi.

Brescia, 13.03.2015

Il Giudice

dott.ssa Vincenza Agnese

